



COMUNE DI CENTURIFE

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA USO AMMINISTRATIVO

N. 71 del 25-11-19	OGGETTO: Bilancio consolidato per l'anno 2018. Individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2019 e definizione del perimetro dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018.
Riferim. Prop. N.77 del 20-11-2019	

L'anno duemiladiciannove, del giorno venticinque, del mese di novembre, alle ore 13:15 in Centuripe nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

GALVAGNO MICHELE	SINDACO	P
CARUSO DELFIO	ASSESSORE	P
BARBAGALLO FILIPPA	ASSESSORE	A
DI LEO VINCENZO	ASSESSORE	P
MAITA ANTONIO	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **LA FERRERA CATALDO**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **LA FERRERA CATALDO**, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare la proposta in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. 77 del 20-11-2019, ad oggetto: "Bilancio consolidato per l'anno 2018. Individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2019 e definizione del perimetro dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018..";

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l'adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile dell'area, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CENTURIFE

Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prop. N.77 del 20-11-2019	OGGETTO: Bilancio consolidato per l'anno 2018. Individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2019 e definizione del perimetro dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018.
------------------------------	--

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

PREMESSO CHE:

- il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), come introdotto dall'articolo 1 del [decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#) e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del [TUEL](#).

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), come introdotto dall'articolo 1 del [decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
 - 1) «*gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
 - 2) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

– il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «*Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*

– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le

Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

Tenuto conto che con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

RICHIAMATA,

- La Delibera Consiliare n. 37 del 30/09/2017 con la quale si è provveduto alla "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.L. 100/2017. Ricognizione partecipazione possedute";

RILEVATO, che il Comune di Centuripe, detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

Società

- 1) Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione (quota di partecipazione 3%);
- 2) Sicilia Ambiente S.P.A in liquidazione (soggetta a procedura fallimentare) (quota di partecipazione 0,20%);
- 3) S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Ato n. 6 (quota di partecipazione 3,52%);
- 4) SAES srl (quota di partecipazione 50,00%);
- 5) SOCIETA' MULTISERVIZI srl in liquidazione (quota di partecipazione 19,59%)

Organismi

- 1) Consorzio Ennese Universitario (n. 4 quote di 4.000,00);
- 2) Consorzio acquedotto intercomunale, tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto, in liquidazione (quota di partecipazione 30,93%);
- 3) Consorzio Tutela Arancia Rossa IGP (n. 1 quota);
- 4) Gal Etna Società Consortile s.r.l. (2,31%);
- 5) Consorzio Ato Idrico n. 5 di Enna in liquidazione (quota 1,78%);

Considerato che il principio contabile di riferimento la cui formulazione è stata aggiornata in ultimo al D.Lgs. n. 126/2014, al punto 3, dispone, come detto sopra, la necessità che, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, vengono predisposti due distinti elenchi:

1. il primo, concernente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo;

2. il secondo, concernente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società che verranno ricomprese nel Bilancio Consolidato, potendosi escludere alcuni Enti e società nei casi di:

a) irrilevanza, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziario e del risultato economico del gruppo; sono tali i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli Enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo;

- Patrimonio netto;

- Totale dei "ricavi caratteristici, precisando che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'Ente;

- sono in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1%;

b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni, altre calamità naturali);

Tenuto conto che al fine di stabilire il "Perimetro di Consolidamento" degli enti strumentali e delle società partecipati dal Comune, i parametri relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2018, dell'Ente Capogruppo Comune di Centuripe sono quelli risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato e relativo all'anno 2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 24/11/2018 e sono i seguenti;

Parametri	Comune di CENTURIFE	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	€ 34.294.015,34	3%	€ 1.028.820,46
Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	3%	€ 696.384,91
Ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	3%	€ 167.359,82

Considerato, quindi come sopra detto, che il principio contabile di riferimento, al punto 2, prevede la determinazione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali individuare gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipate, le società controllate e partecipate che lo compongono, individuando le seguenti categorie:

1. Organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;

2. Enti strumentali controllati, costituiti da enti pubblici e privati dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e

di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

3. Enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2);

4. Società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha;

a) il possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. Di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante)

5. Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazioni pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, precisando che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%, o al 10 % se trattasi di società quotata;

Dato atto che, al punto 3, come sopra riportato, il principio contabile di riferimento, prevede l'obbligo di aggiornare di gli elenchi alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e, pertanto, si rende necessario procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica;

Preso atto che il citato principio contabile prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati:

a) con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'intero importo delle voci contabili;

b) con il metodo proporzionale, con riferimento alle società ed agli enti strumentali partecipati; tale criterio prevede che il consolidamento avvenga di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per un importo proporzionale alla quota di partecipazione;

Precisato che il suddetto principio contabile nulla riporta, invece, riguardo al caso di società o Enti che si trovano in fase di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali ed a tal proposito si ritiene più opportuno escludere tali Enti dal perimetro di Consolidamento per due ragioni:

1. i bilanci delle società in liquidazione sono redatti secondo i criteri di "dissolvimento" dell'organismo e le stesse valutazioni sono compiute in un'ottica di realizzazione (ovvero quanto è possibile ricavare dalla vendita dei beni aziendali) e non sulla base della sua "funzionalità" come avviene, invece, per la redazione dei bilanci ordinari;

2. in considerazione del fatto che gli organismi partecipati dal Comune di Centuripe che si trovano in stato di liquidazione non hanno in essere contratti di servizio,

Evidenziato che possono essere escluse dal consolidamento, secondo la normativa disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991 integrata dall'OIC 17, le imprese controllate quando le loro azioni quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Centuripe, individuando le seguenti categorie:

Enti strumentali partecipati

Ente	Oggetto sociale	% Partecipazione Comune di Centuripe	% Partecipazione pubblica	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
------	-----------------	---	---------------------------------	--

Consorzio Universitario Ennese	Favorire la costituz. di corsi universitari e lo sviluppo dell'istruzione Universitaria. Si propone, altresì, il realizzo e la gestione di servizi per agevolare la frequenza dei corsi universitari, la promozione di borse di studio, borse di insegnamento	n. 4 quote su 6 per il valore totale di 4.000,00 66,67%	100%	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente per l'irrelevanza della partecipazione. Incidenza su analoghi elementi del bilancio comunale inferiore al 10% (attivo patrimoniale 1,23%, patrimonio netto 1,35%, ricavi caratteristici 1,11%)
Consorzio acquedotto intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto	Gestione, ricerca, sollevamento e trasporto acqua per i consorziati	30,93%	100%	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente perché Ente posto in liquidazione il cui bilancio ultimo approvato è relativo al 2008 e pertanto non consolidabile ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Consorzio Tutela Arancia Rossa IGP	Non ha scopo di lucro e si propone di promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Arancia rossa di Sicilia"	n.1 quota	63,15%	Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto partecipata non totalmente pubblica
Gal Etna soc. consortile a r.l.	Servizi di sostegno alle piccole e medie imprese	2,31%		Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto partecipata non totalmente pubblica
Consorzio Ato Idrico n. 5 di Enna in liquidazione	La gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati	1,78%		Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente per l'irrelevanza della partecipazione. Incidenza su analoghi elementi del bilancio comunale inferiore al 10% (attivo patrimoniale 0,2%, patrimonio netto 0,06%, ricavi caratteristici 2,74%).

Società controllate

Ente	Oggetto sociale	% Partecipazione Comune di Centuripe	% Partecipazione pubblica	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
SAES s.r.l.	Raccolta di Rifiuti di solidi non pericolosi.	50%	100%	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. L'Incidenza su analoghi elementi del bilancio comunale (attivo patrimoniale 2,79%, patrimonio netto 0,04%, ricavi caratteristici 35,69%) <u>Soggetto a consolidamento in quanto società in house indipendentemente dalla quota di rilevanza</u>

Società partecipate

Ente	Oggetto sociale	% partecipazione Comune di Centuripe	% partecipazione pubblica	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	3%	Dato non disponibile	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente perché Ente posto in liquidazione ed il cui bilancio ultimo approvato è riferito al 2008. Pertanto si ritiene sia non consolidabile ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo
Sicilia Ambiente S.P.A. in liquidazione (soggetta a procedura fallimentare)	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento t rifiuti	0,20%	Dato non disponibile	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente perché Ente sottoposto a procedure concorsuali
S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Ato n. 6	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	3,52%	Dato non disponibile	Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente per l'irrelevanza della partecipazione. Incidenza su analoghi elementi del bilancio comunale inferiore al 10% (attivo patrimoniale 1,41%, patrimonio netto 0,52%, ricavi caratteristici 5,55%)
Società Multiservizi srl in liquidazione	Servizio di manutenzione ordinaria della rete stradale e bonifica ex trazzere della Prov. Reg. di enna	19,59%		Rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarlo proporzionalmente perché Ente posto in liquidazione ed i cui bilanci ultimi approvati sono riferiti ad anni antecedenti al 2016. Pertanto si ritiene sia non consolidabile ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo

Il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante al fine della definizione del perimetro di consolidamento qualora il requisito della % di incidenza inferiore al 10% sia verificata per ciascuno dei parametri richiesti.

Calcolo irrilevanza (come da principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 p. 3.1 a. Irrilevanza)

1. CONSORZIO UNIVERSITARIO ENNESE.

	COMUNE DI CENTURIFE	SOCIETA'/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€ 34.294.015,34	€ 422.039,66	1,23%	Non inserire nel consolidato
Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	€ 314.005,82	1,35%	Non inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	€ 62.000,16	1,11%	Non inserire nel consolidato

2. ATO 5 ENNA

	COMUNE DI CENTURIFE	SOCIETA'/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€ 34.294.015,34	€ 66.771,83	0,20%	Non inserire nel consolidato

Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	€ 14.492,20	0,06%	Non inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	€ 153.115,03	2,74%	Non inserire nel consolidato

3. SAES s.r.l.

	COMUNE DI CENTURIPPE	SOCIETA'/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€ 34.294.015,34	€ 956.069,00	2,79%	Inserire nel consolidato
Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	€ 8.137,00	0,04%	Inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	€ 1.990.914,00	35,69%	Inserire nel consolidato

4. S.R.R. SOC. CONSORTILE PER AZIONI

	COMUNE DI CENTURIPPE	SOCIETA'/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€ 34.294.015,34	€ 484.876,00	1,41%	Non inserire nel consolidato
Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	€ 119.999,00	0,52%	Non inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	€ 309.697,00	5,55%	Non inserire nel consolidato

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito:

L'elenco degli Enti e società da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Centuripe;

L'Elenco degli Enti e Società da includere nel bilancio consolidato per l'anno 2018.

1. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CENTURIPPE PER L'ANNO 2019.

Tipologia (Missione)	Denominazione	Oggetto Sociale	% di partecipazione del Comune / classificazione
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	3%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sicilia Ambiente S.P.A in liquidazione (soggetta a procedura fallimentare)	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	0,20%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Ato n. 6	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	3,52%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	SAES srl	Raccolta di Rifiuti di solidi non pericolosi	50%
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	Consorzio Universitario Ennese	Favorire la costituz. di corsi universitari e lo sviluppo dell'istruzione Universitaria. Si propone, altresì, il realizzo e la gestione di servizi per agevolare la	66,67%

		frequenza dei corsi universitari, la promozione di borse di studio, borse di insegnamento	
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Consorzio Ato Idrico n. 5 di Enna	La gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati	1,78%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Consorzio acquedotto intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto	Gestione, ricerca, sollevamento e trasporto acqua per i consorziati	30,93%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Società Multiservizi srl in liquidazione	Servizio di manutenzione ordinaria della rete stradale e bonifica ex trazzere della Prov. Reg. di enna	19,59%

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CENTURIPPE PER L'ANNO 2019 E COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2018

Visto il calcolo di irrilevanza si dà atto che, dall'esito dell'istruttoria gli enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'anno 2018 sono indicati nel sottostante elenco, per i quali si procederà alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato:

SAES s.r.l.

	COMUNE DI CENTURIPPE	SOCIETÀ/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€. 34.294.015,34	€ 956.069,00	2,79%	Inserire nel consolidato
Patrimonio netto	€. 23.212.830,38	€ 8.137,00	0,04%	Inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€. 5.578.660,63	€ 1.990.914,00	35,69%	Inserire nel consolidato

Al fine di stabilire il "perimetro di consolidamento" della SAES s.r.l. la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto al 31/12/2018 trasmesso in data 16/07/2019 ed acquisito al prot. dell'ente al n. 10479.

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare, come da elenco riportato in premessa, la Società e gli Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica i seguenti organismi partecipati ed elenco degli enti e società da includere nel bilancio consolidato 2018;

1. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CENTURIPPE PER L'ANNO 2018

Tipologia (Missione)	Denominazione	Oggetto Sociale	% di partecipazione del Comune / classificazione
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	3%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sicilia Ambiente S.P.A in liquidazione (soggetta a procedura fallimentare)	Gestione rifiuti, raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	0,20%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Ato n. 6	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	3,52%

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	SAES srl	Raccolta di Rifiuti di solidi non pericolosi	50%
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	Consorzio Universitario Ennese	Favorire la costituz. di corsi universitari e lo sviluppo dell'istruzione Universitaria. Si propone, altresì, il realizzo e la gestione di servizi per agevolare la frequenza dei corsi universitari, la promozione di borse di studio, borse di insegnamento	66,67%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Consorzio Ato Idrico n. 5 di Enna	La gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati	1,78%
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Consorzio acquedotto intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto	Gestione, ricerca, sollevamento e trasporto acqua per i consorziati	30,93%

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CENTURYPE PER L'ANNO 2019 E COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

SAES s.r.l.

	COMUNE DI CENTURYPE	SOCIETA'/ORGANISMO	INDICE	VALUTAZIONE
Totale attivo	€ 34.294.015,34	€ 956.069,00	2,79%	Inserire nel consolidato
Patrimonio netto	€ 23.212.830,38	€ 8.137,00	0,04%	Inserire nel consolidato
Totale ricavi caratteristici	€ 5.578.660,63	€ 1.990.914,00	35,69%	Inserire nel consolidato

3. Di dare atto che il Comune di Centuripe possiede partecipazioni in enti o società, controllate o partecipate, che sono oggetto di consolidamento come indicate nel sub elenco 2 e che, pertanto, si procederà per l'anno 2018, alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata secondo i criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 124/2014 e la L. 190/2014;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza;

5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bilanci;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in premessa.

OGGETTO:

Bilancio consolidato per l'anno 2018. Individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2019 e definizione del perimetro dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 20-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Saccone Giuseppe

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 20-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Saccone Giuseppe

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82



COMUNE DI CENTURIFE

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to GALVAGNO MICHELE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to CARUSO DELFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to LA FERRERA CATALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal **27-11-2019** al **12-12-2019** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 07-12-19

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario Comunale

Centuripe, lì 13-12-2019
